

Campagna di denuncia e di mobilitazione
**CONTRO L'ARTICOLO 270 DEL CODICE PENALE
E GLI ALTRI REATI ASSOCIATIVI.**

RACCOLTA DI MATERIALI PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLA CAMPAGNA



PER INFO SULLA CAMPAGNA, PER ADERIRE, CONTRIBUIRE ALLA MAPPATURA DELLE INCHIESTE,
AVERE MATERIALI, CONCORDARE E PROMUOVERE INIZIATIVE:

reati_associativi-owner@inventati.org

http://www.inventati.org/reati_associativi

PRESENTAZIONE

I materiali raccolti in questo fascicolo, a cura del Comitato Promotore della Campagna Nazionale, sono stati pensati per avere una spendibilità nella costruzione delle iniziative locali all'interno della campagna contro il 270 e i reati associativi.

Anzitutto trovate la proposta di lavoro della Campagna. Seguono una serie di scritti da usare come materiali informativi, per costruire comitati cittadini e/o di zona, e per organizzare iniziative e momenti di informazione, che sono stati raccolti nel kit in differenti sezioni, con una breve premessa che ne propone delle possibilità d'utilizzo.

Sono intesi come materiali versatili e modificabili, senza alcun problema di "copyright" o di firma. Prendeteli, tagliateli, ricomponeteli, usatene le parti che vi convincono maggiormente o che vi possono essere utili, perché sono stati pensati per essere modificati e adattati alle esigenze locali e alle specifiche realtà in cui ognuno si trova ad agire.

Buon lavoro a tutte/i!

UNA PROPOSTA DI LAVORO CONTRO LA REPRESSIONE: CAMPAGNA DI DENUNCIA POLITICA E DI MOBILITAZIONE DI MASSA CONTRO L'ART. 270

PER IL SUPERAMENTO
DEGLI OSTACOLI CHE
FINO AD OGGI HANNO
IMPEDITO LO SVILUPPO DI
UN'INIZIATIVA CONCRETA

Quanto segue è frutto del confronto tra alcuni/e compagni/e dell'Emilia Romagna, della Toscana e del Lazio sulla necessità di sviluppare una risposta incisiva ai continui e persistenti attacchi repressivi per il superamento degli ostacoli che fino ad oggi hanno impedito lo sviluppo di un'iniziativa concreta. Infatti la questione della repressione contro militanti/e del movimento rivoluzionario ed antagonista è da diverso tempo al centro del dibattito di molti/e compagni e compagne in tutta Italia.

Non solo: questo dibattito sta attraversando trasversalmente le diverse realtà organizzate, le diverse organizzazioni, i diversi gruppi, perfino le diverse soggettività del movimento di classe. Questo perché risulta ormai evidente a tutte/i che la repressione non può più essere affrontata come un "incidente di percorso" da denunciare ogniqualvolta si viene colpiti, direttamente o indirettamente, dagli strumenti della controparte, ma è un elemento strutturale che ci troviamo di fronte e che pone materialmente una grossa ipoteca sullo sviluppo di qualsiasi iniziativa di opposizione e di critica radicale allo stato di cose presenti.

In campo nazionale e internazionale, la "*lotta al terrorismo*" è diventata il cavallo di battaglia dell'imperialismo per ostacolare **la lotta di classe ed il suo sviluppo**; una politica, conseguente alla crisi generale del sistema capitalista, che costringe tutto il mondo a schierarsi o dalla parte dei popoli oppressi e delle classi sfruttate o dalla parte di chi opprime, sfrutta, massacra, distrugge, immiserisce. In ogni paese la borghesia imperialista detiene attraverso lo Stato il monopolio della violenza, per mantenere inalterato il proprio ruolo di classe dominante.

La repressione rappresenta, quindi, lo strumento principe dell'azione dello Stato per contrastare la lotta di classe.. Per questo, lo Stato utilizza i propri apparati ed il proprio armamentario (esercito, forze di polizia, servizi segreti, magistratura, legislazione, mass media) per arresti, fermi, perquisizioni, controlli, pedinamenti, schedature, anni di carcere, torture, ecc.

UNA COSTANTE INIZIATIVA
DA PARTE DELLE DIVERSE
PROCURE E DEGLI
APPARATI DI CONTROLLO.

Gli ultimi anni, soprattutto gli ultimi mesi, sono stati caratterizzati da una costante iniziativa da parte delle diverse Procure e degli apparati di controllo, alla quale il movimento nel suo complesso spesso non ha saputo dare risposte adeguate. Abbiamo anche assistito a diversi tentativi di affrontare la questione in maniera più strutturale, più organica, tentando di andare oltre alla difesa sullo specifico attacco; ci sono state assemblee ed incontri nazionali, anche molto partecipati, in cui si sono espresse diverse chiavi di lettura, più o meno interessanti, più o meno complessive. Quello che non si è riusciti a fare è stato di superare le enunciazioni teoriche ed ideologiche e costruire percorsi concreti di iniziativa comune tra diverse identità politiche e con un respiro nazionale.

Al massimo, il primo appuntamento, il primo incontro ne convocava un secondo, che solitamente non riusciva e non coinvolgeva altri se non il "circuito" stretto dell'area politica che lo aveva sostenuto direttamente.

E intanto, i risultati dell'iniziativa repressiva si fanno sempre più incisivi. Non solo per i "danni" diretti che perquisizioni, sequestri, denunce, ecc. provocano ai compagni e alle compagne che li subiscono, ma soprattutto per il pesante clima di intimidazione e di sospetto che queste azioni provocano nel corpo meno militante, in



UNO DEGLI STRUMENTI
PRINCIPALI NELLE MANI
DELLO STATO PER
COLPIRE, DIVIDERE ED
ISOLARE I RIVOLUZIONARI
E LE AVANGUARDIE DI
CLASSE È STATO
RAPPRESENTATO DAI
"REATI ASSOCIATIVI"

DOPO L'11 SETTEMBRE
IL 270 BIS VIENE
'AGGIORNATO'...

quelle aree che sono il referente primo delle iniziative politiche che sviluppiamo, in quei settori in cui un'ipotesi di "Associazione sovversiva" evoca ancora chissà quale paura.

Nelle numerose inchieste degli ultimi anni uno degli strumenti principali nelle mani dello Stato per colpire, dividere ed isolare i rivoluzionari e le avanguardie di classe è stato rappresentato dai "reati associativi".

Il **270** del C.P. (*Associazioni sovversive*) caposaldo del "Codice Rocco" del ventennio fascista, in vigore dal 1° luglio 1931, con il quale il regime di allora metteva sotto accusa comunisti, anarchici, socialisti e massimalisti.

Il **270 bis** del C.P. (*Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*), in vigore dal 6 febbraio 1980, è proprio del regime D.C. nella fase di cosiddetta "unità nazionale" per combattere quello che le forze istituzionali hanno sempre definito "terrorismo": organizzazioni armate, rivoluzionari, movimenti di massa e settori d'avanguardia. Il regime degli anni '70 ritenne insufficiente il 270 che puniva "...associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre..." con la reclusione da 5 a 12 anni e, quindi, inserì nel Codice Penale il 270 bis che puniva "...associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico..." con la reclusione da 7 a 15 anni, mettendo così in campo l'aspetto preventivo.

Ventuno anni dopo, successivamente agli avvenimenti dell'11 settembre 2001, i quali accelerano quel processo repressivo già da tempo avviato a livello internazionale contro i movimenti rivoluzionari e di liberazione, la legislazione borghese vede oltre al 270 ter in Italia, le "liste nere", il mandato di cattura europeo e le rogatorie internazionali.

Dopo l'11 settembre il 270 bis viene 'aggiornato', inizialmente con un decreto che prevede un 270 ter ed un 270 quater; il 270 ter viene, poi, ricondotto all'interno del 270 bis e il 270 quater diventa 270 ter.

La modifica del 270 bis, ora da considerarsi come 270 bis "allargato", riguarda l'inserimento nel primo capoverso della frase: "... con finalità di terrorismo..." e l'aggiunta di un terzo capoverso "Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale" e di un quarto: "Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".

Con il **270 ter**, invece, si vuole punire non solo "chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni..." ma anche "chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a talune delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli artt. 270 e 270 bis...".

Il tutto per screditare, denigrare ed attaccare la solidarietà internazionale nella logica della "lotta al terrorismo".

Inoltre gli artt. **304** "Cospirazione politica mediante accordo", **305** "Cospirazione politica mediante associazione", **306** "Banda armata: formazione e partecipazione", **307** "Assistenza ai partecipanti di cospirazione o di banda armata", danno allo Stato la possibilità di incriminare e punire con la reclusione da 5 a 12 anni (art. 305) e da 5 a 15 anni (art. 306) per l'accusa di semplice appartenenza ad un

ABBIAMO IL COMPITO DI
UNIRE ATTRAVERSO LA
SOLIDARIETÀ E LA LOTTA
QUELLO CHE LO STATO
VUOLE DIVIDERE

LA CAMPAGNA PER LA
DIFESA DI UN
PRIGIONIERO
RIVOLUZIONARIO,
MUMIA ABU JAMAL

ambito o ad un'area politica; e hanno rappresentato nel corso degli anni lo strumento in mano alla classe dominante per tenere in carcere compagni/e senza alcuna prova specifica.

L'intervento repressivo quindi, da un lato si sviluppa attraverso un inasprimento legislativo, non ultimi gli artt. 4 e 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario e la legge Bossi-Fini contro gli immigrati (solo per fare alcuni esempi), mentre dall'altro intensifica la "guerra sporca" come azione di prevenzione che oggi ha tra i suoi principali promotori i mezzi di comunicazione borghesi.

In questa fase è evidente che l'azione di repressione, di controllo e di prevenzione da parte dello Stato si pone come obiettivo principale, al di là dell'attacco alle organizzazioni combattenti e all'isolamento totale nei confronti dei prigionieri politici, di dividere, isolare, denigrare, differenziare e desolidarizzare il movimento di classe e rivoluzionario. **Questo meccanismo va rotto!**

Noi, in quanto parte di questo movimento, abbiamo il compito di unire attraverso la solidarietà e la lotta quello che lo Stato vuole dividere con l'attività repressiva. Solidarietà intesa come "**solidarietà di classe**", che è indipendente da scelte ideologiche, politiche o organizzative di ciascuno ed è, invece, dipendente rispetto all'appartenenza di classe; solidarietà di classe come arma fondamentale per ostacolare le varie forme di qualsiasi attacco repressivo.

E non si tratta di essere più o meno bravi, più o meno riconosciuti, più o meno abili. Secondo noi vanno capovolte la concezione ed il metodo. Abbiamo in mente una proposta che individui alcuni punti "base" su cui sviluppare un lavoro unitario di agitazione, che inizialmente potrebbe apparire anche "*arretrato*" politicamente, ma che riesca a sviluppare un percorso concreto. Attenzione: *arretrato*, non ambiguo o, peggio, opportunisto. Non possiamo lasciare spazio esclusivamente all'iniziativa della controparte.

Un'esperienza che alcuni di noi hanno come riferimento possibile è la campagna sviluppatasi alcuni anni fa per la difesa di un prigioniero rivoluzionario, Mumia Abu Jamal, condannato a morte negli Usa.

Quella campagna, promossa in Italia su proposta di alcuni prigionieri rivoluzionari, seppe svilupparsi in maniera unitaria, tra componenti anche molto diverse del movimento, individuando alcuni punti comuni e soprattutto sviluppando un'iniziativa di sensibilizzazione "dal basso" che, al di là di ogni più ottimistica previsione, seppe coinvolgere aree e sensibilità veramente ampie.

Il meccanismo era piuttosto semplice: individuate le parole d'ordine della Campagna, il lavoro veniva articolato nei diversi territori, si costituirono numerosi comitati locali di solidarietà, e il coordinamento nazionale era il luogo in cui si definiva lo sviluppo della Campagna. Il piano locale si valorizzava nel respiro nazionale (perfino internazionale, in quel caso!) della Campagna, la Campagna cresceva perché sostenuta non unicamente da gruppi o da organizzazioni politiche ma da comitati e collettivi reali che producevano iniziative concrete nel territorio.

Questa ci sembra la strada possibile e necessariamente praticabile. Se sviluppiamo un percorso che "rompa" il meccanismo degli intergruppi politici, in cui spesso si finisce a confrontarsi unicamente sul piano ideologico, e dove il più delle volte l'unica progressione possibile è quella delle "operazioni politiche" fra pezzi delle diverse anime del movimento di classe, abbiamo la possibilità di ottenere risultati significativi.



UNA "CAMPAGNA
DI DENUNCIA POLITICA
E DI MOBILITAZIONE
DI MASSA CONTRO
L'ARTICOLO 270"

IL RUOLO DEL
COMITATO PROMOTORE

Anche perché, come dicevamo prima, la questione repressione è oggettivamente di un'attualità esasperante!

La proposta, per entrare nel contenuto, l'abbiamo pensata in questi termini: lavorare ad una "**Campagna di denuncia politica e di mobilitazione di massa contro l'articolo 270**". Pensavamo in particolare al 270 in quanto strumento principale utilizzato in questi anni contro ogni tipo di struttura del movimento di classe (e la sua importanza è dimostrata dagli *sviluppi* che ha avuto); in secondo luogo perché viene maggiormente utilizzato per giustificare ogni azione repressiva a cui accennavamo prima, sia dal punto di vista mass-mediatico che nel sociale; in terzo luogo per quanto riguarda il suo uso decisamente politico, essendo uno degli articoli ereditati dal regime fascista.

Chiaro che, senza svilire i contenuti e cercando di fare in modo che il confronto e l'iniziativa non rimangano circoscritti a chi li ha promossi, è necessario che questo tipo di lavoro non sia avulso dalle diverse realtà di classe, a partire dal coinvolgimento di lavoratori, giovani, studenti, proletari di quartiere, in modo da concretizzare una mobilitazione di massa che contrasti l'obiettivo dello Stato di isolare, denigrare, dividere...

Vorremmo far circolare la proposta in maniera assolutamente trasversale tra le diverse aree politiche, non chiedendo l'adesione dei gruppi ma proponendo l'impegno individuale di singoli/e compagni e compagne in una sorta di "**Comitato Promotore**". Questo per evitare il ripetersi, in tempi più o meno brevi, dei problemi già detti e di questi tempi (ahinoi!) assolutamente insuperabili all'interno di ogni esperienza di intergruppi.

Un **Comitato Promotore** con il compito di:

- 1) indire un'**Assemblea Nazionale** per presentare e dare inizio alla Campagna vera e propria;
- 2) preparare una sorta di "kit" di materiali di base da mettere a disposizione delle realtà locali (un manifesto a carattere nazionale, una mostra, un dossier, un volantino, moduli prestampati per i comunicati stampa, ecc.);
- 3) lavorare ad una "mappatura" completa e costante delle azioni repressive su tutto il territorio nazionale (il passaggio ad una dimensione europea dipende solo dal tempo e dalla qualità del nostro lavoro!), in modo da avere, non solo uno strumento di conoscenza, ma anche di sostegno per l'azione politica e legale alle singole realtà colpite dalla repressione.

Il sostegno richiesto, oltre all'impegno dei singoli, dovrà concretizzarsi nello sviluppo all'interno del proprio territorio di "**Comitati cittadini**" e/o "**di zona**" a sostegno della Campagna, che organizzino il lavoro di agitazione e propaganda, attraverso iniziative di mobilitazione (banchetti, conferenze stampa, affissioni, interventi nelle diverse assemblee, sensibilizzazione continua e capillare sulle questioni legate alla repressione, ecc.) ed assemblee di dibattito in città (avvalendosi anche del contributo di compagni avvocati) e luoghi in cui sarà possibile.

A questo punto il Comitato Promotore dovrà trasformarsi in **Coordinamento Nazionale**, che coordini materialmente il lavoro dei singoli comitati e che dia respiro alla Campagna proponendo iniziative coordinate a carattere nazionale.

In definitiva l'obiettivo che ci proponiamo con questa Campagna è quello, innanzitutto, di sviluppare un lavoro di agitazione e di propaganda, di denuncia e di controinformazione a livello di massa come elemento tattico, successivamente un'atti-



METTERE QUALCHE ZEPPA
NEGLI INGRANAGGI
REPRESSIVI

vità più complessiva che sviluppi un **Centro di coordinamento** tra le forze rivoluzionarie all'altezza di organizzare e mobilitare movimenti, realtà, singoli contro la repressione e la controrivoluzione preventiva.

Questo impegno potrà apparire, forse, un pò schematico e azzardato se non addirittura *velleitario*, ma noi siamo convinti che lo spazio di agibilità sui temi della repressione sia enorme e questo ci determina a sostenere questa proposta.

E se siamo consapevoli che una reale opposizione si potrà costruire in avanti con lo sviluppo di esperienze di ricomposizione sociale e politica che sappiano imporre concreti rapporti di forza, crediamo che fin d'ora sia indispensabile tentare di mettere qualche zeppa negli ingranaggi repressivi che tanti danni stanno provocando all'impegno e agli sforzi di tanti/e compagni e compagne in ogni parte d'Italia.

**Comitato Promotore contro il 270
e i reati associativi**

Dicembre 2004

Per info scrivere a: reati_associativi-owner@inventati.org

MATERIALI ANALITICI

In questa sezione trovate materiali che illustrano e approfondiscono, nei suoi vari aspetti, la problematica dei reati associativi. Tra questi anche gli interventi di due avvocati, tratti da altre pubblicazioni, che ci sono sembrati particolarmente utili ed interessanti.

270: UN PO' DI STORIA

IL CODICE PENALE
DI ALFREDO ROCCO

Nel clima di *rivalutazione* del ventennio fascista, di *pacificazione* e *parificazione* tra combattenti per la libertà e repubblicani di Salò, di *riabilitazione* di illustri personaggi del fascismo quali Giovanni Gentile, Ministro dell'Istruzione dell'epoca, si è inserito a pieno titolo l'ex ministro e presidente della Corte costituzionale, il socialista Giuliano Vassalli che, a distanza di decenni, ha avuto la faccia tosta di riabilitare persino un personaggio come Rocco in quanto *grande giurista*, riconoscendone la *competenza e la statura culturale*.

Alfredo Rocco (1875-1935) fu Ministro di Grazia e Giustizia del regime fascista dal gennaio 1925 al '32. In quegli anni Rocco avviò una serie di leggi per la trasformazione dello Stato in senso autoritario e liberticida fino a varare i nuovi codici (penale e di procedura penale).

Il Codice penale di Rocco, approvato nell'ottobre del '30 ed in vigore dal 1° luglio 1931, è ritenuto dal Vassalli esemplare "*per rispetto del principio di legalità*", "*chiarezza delle disposizioni*", "*modernità di linguaggio*", "*perfetto coordinamento interno e con l'esterno*". Sempre a detta del Vassalli "*Il guardasigilli di Mussolini lavorò per la dittatura, ma applicando le proprie idee*".

Questo è quanto apparso domenica 6 febbraio '05 nella pagina Cultura del "Corriere della Sera".

Il Codice penale del '30, seppur modificato, è ancora in vigore e gode di buona salute per quanto riguarda i reati di carattere associativo.

Modificato nel senso che vi è stata sì l'abrogazione di vari articoli, ma anche l'inserimento di nuovi. Infatti, dal 1980 al 2001, sono stati inseriti gli artt. 270 bis, 270 bis "allargato", 270 ter. L'art. 270 ("Associazioni sovversive") del Codice "Rocco", così, recita:

"Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da 5 a 12 anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento."

IL 270
FU UN CAPOSALDO
DEL VENTENNIO
FASCISTA

Il 270 fu un caposaldo del ventennio fascista, articolo con il quale il regime di allora mise sotto accusa, arrestò, incarcerò e confinò, per lunghissimi anni, comunisti, anarchici e massimalisti (i socialisti non riformisti).

E' interessante e significativo rilevare come l'articolo in questione nel primo capoverso fosse diretto a colpire i comunisti, nel secondo, invece, gli anarchici. Infatti l'art.270, riferendosi alle "*associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sull'altra...*" comprende dirigenti ed attivisti del movimento comunista e socialista di allora; quando, invece, si riferisce alle "*associazioni aventi*



RELAZIONE
MINISTERIALE
SUL PROGETTO DEL
CODICE PENALE

per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento..." comprende, principalmente, quelli del movimento anarchico.

Nella "Relazione ministeriale sul progetto del Codice penale" (alla fine degli anni '20, dopo le leggi speciali o "fascistissime") vi sono passaggi ed affermazioni che evidenziano: - chi rappresenta il nemico di classe; - la sua conoscenza teorico-pratica; - il ruolo svolto dalla repressione.

Alcuni significativi passaggi di questa Relazione: " ... Sono associazioni di senza-patria, le quali si insinuano specialmente nelle nostre officine ... Contro codeste organizzazioni lo Stato ha il diritto di reagire ...".

"E' evidente che uno Stato, il quale abbia consapevolezza della propria autorità, non potrebbe tollerare nel proprio territorio tutte queste organizzazioni, senza rinunciare alla propria ragione di essere. Le disposizioni in esame rispondono, perciò, ad una elementare esigenza della sua personalità".

"La legge del 25 novembre 1926 n. 2008, sulla difesa dello Stato, si proponeva ugualmente di reprimere le organizzazioni sovversive, ma, come risulta dalla Relazione che accompagnava il relativo disegno di legge, si asteneva deliberatamente da qualsiasi riferimento a definizioni giuridiche. Infatti, per l'art. 4 di detta legge, costituiva delitto la ricostituzione di associazioni o di organizzazioni disciolte per ordine dell'Autorità, come del resto anche la propaganda delle dottrine e dei metodi di azione da esse propugnati. Il solo elemento capace di imprimere alle associazioni, quali esse siano, il marchio della illiceità giuridica, è quindi (per la citata legge) il giudizio dell'Autorità, che le ritenga contrarie all'ordine pubblico e ne ordini lo scioglimento. ... L'art. 277 (ora 270) afferma, con le disposizioni della prima parte, e rispettivamente con quello del capoverso, che le associazioni comuniste e le associazioni anarchiche costituiscono di per sé stesse associazioni delittuose".

"Il testo evita di richiamare direttamente l'una o l'altra categoria di associazioni, né, d'altronde, ciò sarebbe stato consentito dalla necessaria esattezza scientifica della formula legislativa, date le distinzioni e le suddivisioni, quasi all'infinito, che ciascuna delle due categorie presenta per la varietà dei programmi. Ma è agevole dedurre, dalla prima parte dell'articolo in esame, il riferimento alle associazioni comuniste o bolsceviche, il cui programma è diretto precisamente a stabilire violentemente la dittatura di una classe sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale. Tanto l'una quanto l'altra categoria di associazioni, essendo dirette a sostituire ai modi attuali di ripartizione della ricchezza quelli che nella dottrina sono definiti comunemente i modi socialisti di tale ripartizione, hanno un obiettivo comune, la distruzione della proprietà individuale, e altresì un metodo comune di lotta, la violenza. Di ambedue codesti elementi comuni tengono conto le citate disposizioni ... La prima parte dell'articolo, facendo menzione degli ordinamenti economici costituiti nello Stato, intende precisamente riferirsi all'istituto della proprietà individuale, il cui ordinamento è bensì giuridico, ma ha contenuto economico".

"E' precisamente alle associazioni anarchiche che lo stesso articolo intende riferirsi, quando nel primo capoverso vieta ... Ricorrono a qualsiasi sistema di lotta, armando bene spesso il braccio dei singoli affiliati, non indietreggiando nemmeno di fronte agli attentati terroristici più spaventosi, pur di distruggere gli ordinamenti, e assicurare su tali rovine il trionfo dell'idea anarchica ... Gli ordinamenti politici della società sono da identificare nello Stato. La furia anarchica è nemica di qualsiasi ordinamento statale, a differenza del comunismo, per il quale lo Stato è tutto,

giungendo fino ad annientare qualsiasi iniziativa individuale. E' evidente che uno Stato, il quale abbia consapevolezza della propria autorità ... non potrebbe tollerare nel proprio territorio tutte queste organizzazioni, senza rinunciare alla propria ragione di essere".

"Va posto in rilievo il sistema seguito dal progetto (negli artt. 270, 271, 272 e 273 cod. pen.), perché si riscontra anche a proposito di altre figure di associazioni criminose; come per es., nell'ambito di questo Titolo, per la cospirazione mediante accordo (art. 304), per la cospirazione mediante associazione (art. 305) e per le bande armate (art. 306) ... Per ciascuno dei due gruppi di associazioni le figure di coloro che promuovono, costituiscono ed organizzano l'associazione sono tenute distinte da quelle di coloro che semplicemente vi partecipano ... Il che rappresenta un duplice vantaggio: far corrispondere la norma penale alle due fasi, cronologicamente successive, di qualsiasi associazione, quella, cioè, preliminare in cui si costituisce, inteso questo termine in senso lato, e l'altra in cui, dopo essersi costituita, opera o si accinge ad operare; adeguare la sanzione penale alla effettiva responsabilità di coloro che, in diversa veste e in differenti momenti, esercitano una qualsiasi attività nell'associazione. Coloro che promuovono, costituiscono ed organizzano un'associazione e, successivamente, sono i capi dell'associazione già costituita, presentano un maggior grado di colpevolezza che i semplici gregari, e debbono essere puniti più severamente".

"Tra le associazioni politiche il progetto prevede, in questo Capo, soltanto quelle che limitano la loro attività alla diffusione delle idee, cioè all'affermazione teorica degli obiettivi politici, che costituiscono il loro programma. Alle associazioni di tal sorta intendono, infatti, riferirsi, in tutti gli Stati, la legislazione, la pratica costituzionale e la dottrina, quando disciplinano il regime delle associazioni politiche, o rispettivamente prendono in considerazione la cosiddetta libertà giuridica di associazione. Qualora le dette associazioni avessero di mira anche l'attuazione dei loro programmi, esse costituirebbero o si trasformerebbero, secondo i casi, in altre forme associative, che il progetto prevede egualmente in questo Titolo, essendo identica la loro obiettività giuridica, quali appunto le cospirazioni mediante associazione e le bande armate, ma in un altro Capo, e quindi con disposizioni completamente distinte, le quali ipotizzano figure assai più gravi di violazione dell'ordinamento giuridico".

Affermazioni e passaggi che non lasciano dubbi sulle reali intenzioni di chi, poi, stese il Codice penale.

L'ART. 270 PERMETTE
DI COLPIRE
DISSIDENTI ED
OPPOSITORI
A VASTO RAGGIO

L'art. 270, oltre a avere forza storico-politica, ha una notevole forza tecnica e giuridica attraverso un'ampia discrezionalità che gli permette di colpire dissidenti ed oppositori a vasto raggio; infatti, dopo una analisi specifica di chi colpire (comunisti, anarchici ...) si denota nell'articolo ampia genericità che può essere adattata a svariate situazioni.

Per la prefigurazione del reato è richiesto un vincolo associativo riferito ad un programma indefinito di reati, avente come scopo quello di *sovvertire*, e non esige né un numero determinato di adepti, né la consistenza di mezzi idonei alla realizzazione dei fini, né un concreto pericolo per lo Stato, essendo tale pericolo presunto dalla legge in via assoluta, proprio per il fatto stesso della costituzione, anche se l'organizzazione può essere di tipo rudimentale. E' un reato di pericolo presunto che colpisce l'individuo non su quanto ha fatto ma su quello che potrebbe e/o si propone di



NEGLI ANNI '30
LA CLASSE DOMINANTE
NON AVEVA DUBBI
SULL'ESISTENZA
DELLE CLASSI SOCIALI

fare, colpendo le intenzioni, indipendentemente dalle possibilità concrete di raggiungere gli scopi descritti nella fattispecie.

Ciò che si punisce è il fatto dell'associazione sovversiva, nella quale la legge presume in via assoluta un pericolo per la personalità dello Stato, indipendentemente dai fatti delittuosi che gli associati possano effettivamente commettere.

Discrezionalità e genericità che si amplia e si allarga ancor di più nei successivi artt. 270 bis e ter fino a toccare non solo le modalità di condotta, ma anche i fini, inserendo concetti come *eversione dell'ordine democratico e terrorismo* che coinvolgono un ampio numero di soggetti.

Questa genericità del reato si denota dalle stesse parole della Cassazione (1983): *"La differenza tra le ipotesi criminose di cui agli artt. 270 e 270 bis è netta e non consiste nel requisito della violenza, che ricorre come elemento costitutivo in entrambe le ipotesi criminose, ma nel fatto che la prima fattispecie è a forma specifica, mentre la seconda è a forma generica ..."*.

A differenza dei tempi nostri, negli anni '30 la classe dominante non aveva dubbi sull'esistenza delle classi sociali e della possibilità che, dopo una rivoluzione proletaria e l'instaurazione della dittatura del proletariato, la borghesia venisse soppressa (l'esperienza dei Soviet e della Rivoluzione d'Ottobre era lì a dimostrarlo!). Non aveva alcun timore a dichiararlo e predisponendo le proprie armi di difesa, come appunto l'art. 270. Oggi, invece, come vedremo anche in seguito, ad es. con il 270 bis del 1980, la classe dominante non parla più - apertamente - di classi e di dittatura, ma nel porsi l'obiettivo di colpire chiunque pratichi e sviluppi la lotta di classe ha coniato e artatamente utilizzato le sopra citate categorie quali *"terrorismo"* ed *"eversione dell'ordinamento democratico e costituzionale"*.

Un dato che deve indurci alla riflessione è che nonostante la sconfitta del fascismo con la lotta di Liberazione (in questi giorni ricorre proprio il 60° anniversario), un suo fondamentale Codice è rimasto in vigore fino ad oggi.

Prima l'art. 270 aveva tutelato il regime fascista, dopo la Liberazione tutelò il regime democristiano, meglio ancora, con l'inserimento nello stesso Codice dei nuovi articoli sui reati associativi.

E' proprio vero: morto un papa, si fa un papa e un cardinale...

REATI ASSOCIATIVI, L'EVOLUZIONE DELLA REPRESSIONE PREVENTIVA

LA REPRESSIONE
PREVENTIVA, STRUMENTO
DI GESTIONE DELLA
CRISI.

Se da un punto di vista proletario, del movimento di classe, nel corso di questi decenni, si è assistito ad una capacità discontinua e limitata di risposta agli attacchi del capitale, dal punto di vista della classe al potere, invece, la guerra contro la classe operaia ed il proletariato si è dispiegata con continuità, approfondendosi sempre più.

In altri termini si è approfondito ed accentuato, anzitutto, lo sfruttamento del lavoro. Con l'espandersi della crisi di produzione e di erosione dei margini di profitto hanno cominciato a ridursi quegli ammortizzatori sociali, che consentivano di scaricare parzialmente sulla "cosa pubblica" i danni prodotti dallo sfruttamento selvaggio senza garanzie, contenendo attraverso una politica assistenziale i movimenti e le lotte generati dal crescente attacco alla classe fino a limitarne la portata quantitativa e la sua radicalità.

Lo sfruttamento si è accentuato, arrivando all'attuale situazione di precarizzazione diffusa e di sempre maggior insicurezza lavorativa. E' quindi naturale ed oggettivo un aumento sensibile della resistenza alle politiche padronali. Si determinano (e si determineranno) sempre più momenti e situazioni di conflitto non riconducibili a un ambito di compatibilità, e per neutralizzarli, esaurita la strada del *welfare state*, resta aperta quella repressiva. *Mangiate le carote resta solo il bastone...*

Allo stesso tempo, sul piano internazionale, la fine della "guerra fredda" ha condotto, contrariamente a quanto sbandierato dai sostenitori del nuovo ordine mondiale, ad una situazione di conflitti e guerre più estesi. Il procedere della crisi del sistema capitalista ha determinato, anche sul fronte internazionale, una corsa sempre più rapida alla conquista di risorse e mercati nel mondo, per arrivare all'attuale scenario di guerra permanente e preventiva, in cui è sempre più evidente la dipendenza di questa politica di guerra da parte del blocco occidentale ai suoi interessi economici.

Questa dinamica sta generando, da una parte, un numero maggiore di situazioni nelle quali viene promossa ed organizzata la resistenza contro l'aggressione e l'oppressione occidentale; dall'altra un dissenso ed un'opposizione crescente all'interno di questo blocco contro le politiche di guerra e di sacrifici.

Se sul fronte esterno il capitale occidentale utilizza la guerra dispiegata contro chi si organizza e si oppone all'aggressione del proprio paese, su quello interno, al moltiplicarsi delle resistenze, si moltiplica anche l'esigenza del capitale di comprimerle e di reprimerle, prima che possano dar vita a dinamiche che lo mettano realmente in discussione. Sempre sul fronte interno, nasce anche l'esigenza di attaccare con tutti i mezzi possibili la legittimità, e l'agibilità, delle pratiche di resistenza, arrivando a criminalizzare direttamente gli appartenenti a questa o a quella popolazione aggredita. In definitiva, abbiamo visto che il procedere della crisi determina tanto le politiche di precarizzazione e attacco alla classe, quanto le politiche di guerra dispiegata e di criminalizzazione dell'immigrazione. In entrambi i casi, dicevamo, qui nel blocco occidentale, ridottisi gli strumenti del consenso, non rimane loro che affinare e moltiplicare la repressione per prevenire l'insorgere di una situazione sociale che costringa a un'inversione delle politiche di guerra, di oppressione, di sfruttamento e di miseria.

Questa esigenza si inserisce con perfetta continuità nella pratica della controrivoluzione preventiva che in Europa e negli Usa si sviluppa da decenni, giustificata di volta in volta in nome di questa o quella emergenza, ma in realtà in perenne e lineare sviluppo.

IL PERCORSO REPRESSIVO PREVENTIVO EUROPEO E LA RIDEFINIZIONE DI "TERRORISMO"

DAGLI ANNI '60
AD OGGI

Già dagli anni '60 la cooperazione europea nei settori della politica estera e della "sicurezza interna" diviene una questione centrale. A metà anni '70 si crea il cosiddetto gruppo TREVI (Terrorismo, Radicalismo, Eversione, Violenza Internazionale), il cui lavoro porta alla definizione dello "spazio giuridico europeo", si regolamentano le estradizioni, si stabilisce una lista di reati non più considerabili come reati politici da parte dei paesi aderenti (a prescindere dalle rispettive legislazioni nazionali), ma qualificabili come "atti terroristici".

Negli anni '90 si avvia il progetto di Cooperazione di Polizia e Giudiziaria in Materia Penale, che vede Europol come principale strumento operativo, che si avvale del sistema informativo Schengen, e nasce Eurojust, uno strumento di cooperazione giudiziaria, delineando l'ossatura di un Potere Giudiziario Europeo. Contemporaneamente il Consiglio Europeo di Tampere raccomanda l'abolizione delle tradizionali procedure di estradizione fra gli stati membri e l'istituzione di un mandato di arresto europeo, poi previsto nel 2002.

Fino ad alcuni anni fa, in Europa solo Francia, Germania, Italia, Portogallo, Spagna e Regno Unito avevano una legislazione specifica per il reato di "terrorismo", il che limitava il ruolo di Eurojust ed Europol in questo settore, e in definitiva il piano di cooperazione europea in materia di controrivoluzione preventiva, in assenza di una definizione comune di reato terroristico, che viene quindi sollecitata dal parlamento europeo, già prima dell'11 settembre 2001.

CIASCUNO STATO
MEMBRO DEVE ADOTTARE
LE MISURE NECESSARIE

Nel giugno '02 viene adottata una "decisione quadro" sulla definizione di terrorismo. Questa ha effetto vincolante per tutti gli Stati membri, e fornisce una definizione di reati terroristici, di reati connessi alle attività terroristiche e di organizzazione terroristica. Ciascuno Stato membro deve adottare le misure necessarie affinché siano considerati atti terroristici una serie di atti tra cui:

attentati alla vita e all'integrità di una persona, distruzioni o danneggiamenti di strutture pubbliche o governative, occupazioni di luoghi pubblici, sequestri di mezzi di trasporto e beni pubblici, intralcio o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse fondamentali, ecc, se questo può arrecare grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale, quando è commesso al fine di intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere un atto o destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politico-economico-sociali di un Paese o organizzazione (art.1).

Per organizzazione terroristica deve intendersi l'associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere atti terroristici (art.2).

Sono contemplate, inoltre, alcune ipotesi di reati da considerare connessi alle attività terroristiche:

furto aggravato, estorsione e formazione di documenti amministrativi falsi, commessi per realizzare i comportamenti di cui all'art. 1 (art.3).

LA FINALITÀ DI
TERRORISMO SI DESUME
DALLE MODALITÀ
DELLA CONDOTTA

E' considerata anche la punibilità dell'istigazione, il concorso e il tentativo alla commissione di uno di questi reati (*art.4*).

Passibili di sanzione non sono solo gli individui, ma anche le persone giuridiche ritenute responsabili direttamente di uno di questi atti o indirettamente per il mancato controllo o la mancata sorveglianza che abbia reso possibile la commissione di tali atti (*art.7*).

Il termine "terrorismo" dunque non verrà più usato nella accezione propria del diritto interno, ma esteso a qualunque attività politica caratterizzata da violenza nei confronti di qualunque potere costituito, a prescindere dalla presenza anche di quei requisiti minimi di democraticità formale di quest'ultimo.

Le nuove norme incriminatrici rappresentano una vera e propria criminalizzazione di ogni antagonismo sociale e politico in qualunque forma esso possa articolarsi.

La finalità di terrorismo, infatti, si desume quasi sempre dalle modalità della condotta ed è ovviamente molto ampia: "*al fine di sovvertire o tentare di sovvertire le strutture politiche economiche o sociali del paese*" è un'etichetta che si può applicare a chiunque conduca una lotta politica, in modo da frantumare e reprimere i movimenti di resistenza e opposizione accusandone alcuni settori di essere "terroristi". Come, ad esempio, nelle manifestazioni a Goteborg, a Genova, a Monaco, eccetera, contro G8, NATO, WTO, OCSE; etc.

L'ART 270 BIS, LEGGE CONTRO LE IDEE E LE INTENZIONI

Così come nel resto d'Europa, anche in Italia l'opera di controrivoluzione preventiva ha esperienza di lunga data.

Già dalla sua nascita nel periodo fascista, per essere incriminati con l'articolo 270, non occorre aver fatto assolutamente nulla. O meglio, non è necessario essere accusati di alcun fatto specifico. Lo schema di questo reato, infatti, consente di incriminare per la semplice appartenenza a un ambito politico.

IL DECRETO
COSSIGA

Nel 1979-'80 viene promulgato il Decreto Cossiga. Due sono gli elementi che lo costituiscono.

Il primo è l'introduzione del "*dolo specifico d'eversione*", art. 1 del decreto: "*Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con la pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.*"

Il secondo elemento è una elaborazione dell'art. 270, il 270 bis: "*Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni.*"

La definizione della condotta incriminata è ancor più vaga delle precedenti, è prevista la punizione del "proporsi" il compimento di atti di violenza. La punibilità, cioè, scivola ancor di più verso la prevenzione della cosiddetta "pericolosità", quindi aumenta l'importanza della valutazione sul soggetto accusato e sulle sue convinzioni politiche, piuttosto che su fatti incriminati. Si valuta l'identità dell'accusato, la sua adesione a un determinato progetto sociale e/o politico, o viceversa il suo grado di omologazione ai valori dominanti.

La finalità sanzionata è infatti la "eversione dell'ordine democratico" (che con una legge successiva sarà equiparato allo "ordine costituzionale", una definizio-

OGNI FATTO SPECIFICO
PUÒ COSTITUIRE O NON
COSTITUIRE REATO,
DIPENDENTE DA
COME VIENE VALUTATO
CHI LO COMPIE

ne malleabile quanto possa fare comodo, e comunque eminentemente politica. E' da questi anni che viene fatto largo uso del "concorso morale", che stabilisce la responsabilità penale dell'individuo per tutti quei fatti con cui può essere messa in relazione la sua idea, indipendentemente da una sua partecipazione concreta agli stessi. Diventano elementi fondanti dell'accusa di terrorismo la partecipazione a manifestazioni antiNATO, o ad attività di solidarietà coi prigionieri politici, e via dicendo. Ogni fatto specifico può costituire o non costituire reato, dipendentemente da come viene valutato chi lo compie, a seconda delle sue presunte (da carabinieri o polizia) intenzioni.

Dicevamo "si valuta", ma come si valuta non sta scritto da nessuna parte. L'esperienza di questi anni ci mostra come l'unico criterio di valutazione sia sempre stato il punto di vista della classe al potere, o in altri termini quanto gli incriminati mettano in discussione la permanenza di questa classe al potere e il suo monopolio della violenza.

Questa situazione ha un ovvio e immediato parallelo a livello carcerario. Assistiamo in contemporanea allo sviluppo della legislazione premiale - sui pentiti e sui dissociati - e della legislazione e delle prassi carcerarie basate sulla differenziazione.

Da una parte condanne molto pesanti per chi rivendica i fatti di cui è accusato, o semplicemente rimane in silenzio, e condanne attenuate e benefici vari per chi tradisce la propria organizzazione o ne prende le distanze.

Dall'altra parte quindi regimi carcerari differenziati, e in particolare lo sviluppo di sezioni carcerarie speciali di isolamento, ufficialmente, in pratica di tortura sistematica, con l'obiettivo dell'annientamento della personalità e dell'identità che si è giudicata criminale proprio in base al suddetto 270bis.

Su questo meccanismo imperniato sul 270 bis vengono successivamente costruite numerose inchieste-montatura, che il più delle volte si chiudono senza portare a delle condanne, ma che nel frattempo hanno già determinato anni di carcerazione preventiva e altri provvedimenti repressivi, e soprattutto hanno portato, coadiuvate anche dall'opera di settori opportunisti del movimento, alla criminalizzazione e all'isolamento delle situazioni attaccate dallo Stato con il 270bis, e in definitiva alla frammentazione e al depotenziamento di numerose esperienze di lotta.

Il 270 bis risulta, insomma, un potente strumento che il potere costituito ha in mano per attaccare in qualsiasi momento lo ritenga opportuno ogni esperienza che si ponga su un piano di critica dell'esistente.

Uno strumento sempre diretto contro qualcuno in specifico, ma contemporaneamente anche contro chiunque condivida l'ipotesi politica che viene attaccata. Una minaccia quindi, che pende sul capo di chiunque assuma una pratica più o meno militante, uno strumento estendibile a piacimento, senza nessun confine giuridico preciso che ne definisca l'ambito di applicazione.

LE LEGISLAZIONI POST 11 SETTEMBRE

All'interno della costruzione in Europa e USA delle strategie della controrivoluzione, i noti avvenimenti dell'11 settembre 2001 vengono presi a pretesto per varare le nuove legislazioni "antiterrorismo", che erano da alcuni anni allo studio di fronte all'insufficienza (dal punto di vista della repressione preventiva) delle legislazioni finora applicabili.

Negli USA si introduce la detenzione provvisoria di qualunque cittadino non statuni-

NUOVE LEGISLAZIONI
VENGONO INTRODOTTE E
SPERIMENTATE IN TUTTI
GLI STATI DELL'UE

QUESTE LISTE SONO
STILATE DAL POTERE
ESECUTIVO, SENZA
ALCUNA POSSIBILITÀ DI
APPELLO PER CHI VI
VIENE INSERITO

tense senza bisogno di prove, e si stabilisce la detenzione obbligatoria di qualunque straniero definito "presunto terrorista" dal Ministero della Giustizia. Si introduce la possibilità di detenere o espellere stranieri che forniscano aiuti ad associazioni definite terroriste secondo criteri talmente vaghi da potervi includere finanche alcune organizzazioni borghesi. Si consente l'ispezione di tutta la posta elettronica, si prevede la criminalizzazione di chi non informa l'FBI sui suoi "ragionevoli sospetti" su presunti terroristi, e soprattutto si affida alle forze armate la "attività antiterroristica". Si istituiscono i tribunali militari speciali ("Commissioni Militari") sotto la cui giurisdizione ricadono gli stranieri che, in qualsiasi parte del mondo avessero "l'intento di causare danneggiamenti o effetti comunque avversi agli Stati Uniti, i suoi cittadini, la sicurezza nazionale, la politica estera o l'economia"; stabilisce che il "potere detentivo" spetta al Segretario della Difesa (che designerà appositi luoghi, entro o al di fuori degli Usa).

Risulta così annullata la tripartizione dei poteri, creando una struttura unica e competente in tutto il mondo, direttamente in mano all'esecutivo.

Nel Regno Unito viene introdotta la detenzione amministrativa a tempo indeterminato per chi, tramite decreto del ministro dell'interno, è sospettato di essere legato a un'organizzazione terroristica o anche a uno dei suoi membri, con dei dispositivi legali che ricalcano il modello USA, che viene prontamente assunto anche nel resto d'Europa.

Nuove legislazioni vengono introdotte e sperimentate in tutti gli Stati dell'UE. In alcuni in particolare si sperimentano specifici settori legislativi. E' il caso degli Stati spagnolo e francese che si pongono alla guida della sperimentazione sulle estradizioni, principalmente ai danni dei militanti baschi; Ma è anche il caso dello Stato italiano, sperimentando la legislazione in materia di immigrazione e negazione del diritto d'asilo.

LE LISTE NERE DEL "TERRORISMO"

Parallelamente alle nuove legislazioni "antiterrorismo", viene abilitato il concetto delle "liste nere del terrorismo". Liste, una europea e un'altra statunitense, molto simili fra loro, in cui vengono arbitrariamente inseriti diversi gruppi, persone, entità, contro i quali si devono adottare "per combattere il terrorismo" misure restrittive economiche (congelamento beni), e/o repressive. Queste liste, in cui vengono incluse organizzazioni di liberazione nazionale, islamiche, ant imperialiste, anticapitaliste, eccetera, sono stilate dal potere esecutivo, senza alcuna possibilità di appello per chi vi viene inserito.

Esservi inseriti significa però venir presi concretamente di mira sul piano militare, con l'incentivazione di azioni belliche e omicidi mirati, e sul piano giudiziario, con l'incriminazione per reati di terrorismo negli Stati che le adottano.

Ad esempio all'interno della legislazione italiana sono state promulgate leggi contro specifici soggetti qualificati con nome e cognome e come "talebano", per cui fuorilegge, con relativo sequestro di beni, eccetera.

Esempi salienti dell'utilizzo di queste liste a livello internazionale sono il tentativo di mettere "fuorilegge" l'intera lotta del popolo palestinese, molte organizzazioni del quale sono inserite all'interno delle suddette; o l'inserimento del DHKP-C come terrorista ufficialmente per aver criticato la guerra; o ancora l'inserimento fra i "terroristi" delle FARC-EP colombiane.

Nel complesso, ancora una volta è sparito lo schema della tripartizione dei poteri, l'esecutivo decide senza possibilità di appello chi è terrorista, decide la pena, esegue la condanna.

IL NUOVO 270 BIS, LE "ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE" INTERNAZIONALI E IL FINANZIAMENTO

A seguito della decisione quadro del Consiglio d'Europa, "per una più efficace cooperazione di polizia e giudiziaria, attraverso la definizione degli elementi costitutivi e l'indicazione delle entità delle sanzioni da applicare", anche lo Stato italiano ha emanato una legge che adegua prontamente la legislazione ai nuovi standard europei e internazionali.

Il decreto, che contiene modifiche al codice penale e anche di procedura penale, innanzitutto amplia la figura del reato di associazione sovversiva con finalità di terrorismo, ossia l'art. 270 bis c.p. che risulta così modificato:

L'ART. 270 BIS C.P.
RISULTA COSÌ
MODIFICATO

"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego."

E' quindi introdotto il reato di "eversione" contro paesi stranieri, per il quale fino a oggi la magistratura aveva dovuto assolvere gli accusati. Rispetto al precedente articolo, le pene vengono inasprite. Si punisce di nuovo il semplice "proporsi" la commissione degli atti sanzionati, mentre il tipo di atti da sanzionare rimane completamente indeterminato (e perciò in mano a chi esegue).

Per gli "atti di violenza... rivolti contro uno stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale"(che divengono di per se stesso "terrorismo") si applica l'aggravante prevista dall'art. 1 del già citato decreto Cossiga.

E' evidente l'intento di colpire agilmente i partecipanti a movimenti di massa con connotazioni internazionaliste. Sotto mira potremo trovare anche le attività di autofinanziamento classico dei gruppi politici indipendenti (cene a sottoscrizione, concerti, etc.), nonché le attività di finanziamento in favore delle organizzazioni straniere che lottano per la libertà nei loro paesi.

IL 270 TER E LE ALTRE NOVITA' DELLA LEGGE

E' stato inoltre introdotto il nuovo articolo 270 ter:

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a 4 anni".

Applicando questo articolo, può essere quindi punito più pesantemente chi aiuta un "sovversivo, che il sovversivo medesimo. Oppure, risulta doppiamente grave aiutare un sovversivo piuttosto che un partecipe a "banda armata" (pena massima 2 anni).

LE "ATTIVITÀ SOTTO
COPERTURA" DELLA
POLIZIA GIUDIZIARIA

CARTA BIANCA
ALLE FORZE
DELL'ORDINE

In altre parole siamo di fronte a un articolo della massima elasticità che può essere applicato alle forme più disparate di rapporto fra individui, a partire dal fatto che uno di questi venga accusato di associazione sovversiva, per estendere a macchia d'olio l'attività preventiva repressiva ogniqualvolta vi sia la valutazione politica di procedere in tal senso.

Ad esempio vi potrebbe essere la decisione di incriminare chi ospitasse anche per una notte una persona accusata di appartenere a una delle organizzazioni inserite nelle suddette "liste nere".

L'art. 3 della legge prevede che nel corso delle operazioni antiterrorismo sia possibile procedere a perquisizioni per "blocchi di edifici", con facoltà di sospendere "la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate". In pratica potranno essere perquisite intere zone, isolandone e arrestandone di fatto tutti i presenti all'interno. L'art 4 introduce le "attività sotto copertura" della Polizia Giudiziaria. Tali attività sono disposte dal Capo della Polizia, dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza ed effettuate dagli organismi investigativi di tali corpi "specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo o all'eversione". Il Pubblico Ministero deve soltanto essere preventivamente informato: il fine delle operazioni è lo "acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi per finalità di terrorismo".

Gli operanti non sono punibili se "anche per interposta persona acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego". E' quindi evidente la possibilità, per tali agenti, di concorrere nei delitti commessi, ad esempio, con le armi: con questa ampia previsione di non punibilità è, insomma, prevista espressamente l'attività di infiltrazione/provocazione (con la connivenza della magistratura).

Fra le attività è prevista anche quella di "infiltrazione telematica".

L'art. 5 introduce le "intercettazioni preventive", già previste per i reati di mafia, anche per i reati con finalità di terrorismo con pene non inferiori nel minimo a 5 anni e nel massimo a 10. Tali intercettazioni (anche telematiche, anche ambientali e in domicili privati) non sono limitate a chi è sottoposto ad indagini, ma sono ammissibili in via generale "quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione" dei delitti in questione. Alias chiunque e qualunque ambiente può essere oggetto di intercettazione.

Come ben commentava un maggiore dei ROS dei carabinieri "appare ancor più evidente... che si voglia concretamente inaugurare la nascita di una fase di investigazione preprocedimentale o extraprocedimentale". Carta bianca alle forze dell'ordine, anche al di fuori della finalizzazione processuale dell'indagine.

Infine, l'art. 10 bis compie un primo passo verso la creazione, per i reati in questione, di un Pubblico Ministero e di un Giudice per le Indagini Preliminari, "speciali", giacché stabilisce la competenza di PM e GIP non presso il Tribunale competente, bensì del capoluogo del distretto. Una tendenza questa, già in atto in altri paesi europei, basti pensare al gettonatissimo tribunale speciale "antiterrorista" spagnolo.

In sintesi si conferma la tendenza a consegnare definitivamente la procedura penale nelle mani della polizia.

LA LEGISLAZIONE, STRUMENTO POLITICO DI CLASSE

Dicevamo in apertura che il procedere della crisi, esaurendo gli strumenti del con-

VENGONO SPERIMENTATE
ESTESAMENTE SUL
PROLETARIATO IMMIGRATO

senso determina, parallelamente alla guerra permanente, l'inasprimento delle politiche di repressione della classe autoctona e del proletariato immigrato.

L'insieme delle leggi che abbiamo appena discusso si pongono come strumenti avanzati del capitale in questa opera di prevenzione e repressione del conflitto sociale. Attualmente vengono sperimentate estesamente sul proletariato immigrato, e in modo sempre crescente sulle soggettività rivoluzionarie e contro le realtà di lotta.

E' attraverso questo complesso di norme analizzate che si realizzano quotidianamente perquisizioni-rastrellamenti in abitazioni e attività di cittadini immigrati "sospettati" di appartenere o finanziare associazioni terroristiche internazionali; attività che si risolvono regolarmente con la reclusione nei CPT degli immigrati, spesso senza che venga trovato un solo indizio di detta appartenenza.

Ed è attraverso al clima politico che ne viene determinato che arriviamo a casi come quello seguito alla sentenza di un giudice milanese che assolveva alcuni immigrati dall'accusa di terrorismo internazionale in relazione alla situazione irakena. Con perfetta equidistanza dalle parti il giudice stabiliva che tali "attività (violente o di guerriglia) nell'ambito di contesti bellici non possono essere perseguitate neppure sul piano del diritto internazionale" risultando "lecite purchè non siano dirette a seminare terrore indiscriminato verso i civili".

Ebbene un secondo GIP ha firmato lo stesso un'ordinanza di custodia cautelare affermando che "i comportamenti degli imputati alla luce del comune modo di sentire della comunità, non possono qualificarsi come atti di legittima e giustificata guerriglia ma vanno definiti a ogni effetto come atti di terrorismo", facendo così discendere la definizione giuridica di terrorismo dal "modo di sentire della comunità".

Casi come questo, se da un lato sono emblematici di cosa si prepara per chi verrà colpito, autoctono o immigrato, dalle operazioni della repressione, dall'altro mettono anche in luce le falle ancora aperte della nuova legislazione "antiterrorismo".

E proprio in seguito al suddetto episodio si è riaperto il dibattito sull'opportunità di una ulteriore modifica dell'articolo 270 bis e attigui; mentre già si parla - lo spagnolo giudice Garzon docet - di associazioni sovversive fra soggetti che non si conoscono fra loro, nè hanno alcun contatto; semplicemente perché agiscono in maniera affine e con analoghi presupposti ideologici (vedi recenti vicende di alcuni anarchici).

Complessivamente si vede bene la logica secondo cui vengono inventati e continuamente aggiornati gli articoli di legge. Prima si definisce chi è il nemico da reprimere, poi gli si fabbrica addosso la legge adeguata per accusarlo.

Evidentemente se il meccanismo è di questo tipo, non può che risultare insufficiente il tentativo di porvi un freno dal punto di vista giuridico. Il criterio di scelta delle tipologie che devono essere accusate è eminentemente politico, e precede l'emana-zione delle norme che verranno utilizzate per l'accusa.

E' quindi sul piano dell'azione politica, dell'informazione, della solidarietà, della mobilitazione, che potremo contribuire a costruire gli strumenti per porre un freno all'utilizzo di questa miniera di leggi liberticide costituita dai reati associativi.

PRIMA SI DEFINISCE CHI
È IL NEMICO DA
REPRIMERE, POI GLI SI
FABBRICA ADDOSSO LA
LEGGE ADEGUATA PER
ACCUSARLO

E SUL FRONTE INTERNO... LEGGI ANTI TERRORISMO!

PUBBLICHIAMO QUESTO
CONTRIBUTO DI UN
AVVOCATO DI ROMA
RELATIVO ALLA
RISTRUTTURAZIONE DELLA
COSIDETTA LEGISLAZIONE
ANTITERRORISMO.

[TRATTO DA
SENZA CENSURA N.7,
FEBBRAIO 2002]

LA VICENDA
DELL'ATTACCO ALLE "DUE
TORRI" E AL PENTAGONO
HA SOLO ACCELERATO UN
PROCESSO DI
PROGRESSIVO
INNALZAMENTO DELLA
SOGLIA DEL CONTROLLO,
DELLA PREVENZIONE E
DELLA REPRESSIONE SUL
PIANO INTERNAZIONALE,

A seguito della decisione quadro del Consiglio d'Europa sulla lotta contro il terrorismo (COM 2001 521), assunta - dopo gli attentati al cuore degli USA - con lo scopo di armonizzare le legislazioni nazionali in materia, "per una più efficace cooperazione di polizia e giudiziaria, attraverso la definizione degli elementi costitutivi e l'indicazione delle entità delle sanzioni da applicare", il Governo italiano ha prima emanato il decreto legge n. 374 intitolato "Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale", poi convertito in legge, la n. 438 del 15 dicembre 2001.

Il decreto, che contiene modifiche al codice penale e anche di procedura penale, innanzitutto amplia la figura di reato dell'associazione sovversiva con finalità di terrorismo, ossia l'art. 270 bis c.p., introducendo un reato unico per l'eversione interna ed internazionale. Il nuovo articolo 270 bis prevede, oggi, da 5 a 10 anni di reclusione per la mera partecipazione, da 7 a 15 anni di reclusione per la costituzione, l'organizzazione, la direzione ed anche il finanziamento delle associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale, descritte come quelle associazioni "che si propongono il compimento ai danni di uno stato estero, di un'istituzione o di un organismo internazionale, di atti di violenza".

Il successivo art. 270 ter c.p., introdotto con questa legge, prevede il nuovo e specifico reato di assistenza agli associati che punisce le ipotesi di assistenza ai membri del gruppo "eversivo/terroristico" fuori dei casi di favoreggiamento personale e reale e di concorso nel reato.

La vicenda dell'attacco alle "due torri" e al Pentagono ha solo accelerato un processo di progressivo innalzamento della soglia del controllo, della prevenzione e della repressione sul piano internazionale, e ha giustificato l'introduzione di una figura di reato da molte parti ritenuta necessaria, dal momento che l'art.270 bis c.p. (associazione sovversiva con finalità di terrorismo) per giurisprudenza costante non risultava applicabile ad organizzazioni che si ponevano fini di "eversione" degli ordinamenti di paesi stranieri.

Infatti, in Italia tutti i processi a carico di presunti "terroristi" islamici a cui era stato contestato l'art. 270 bis si sono conclusi, con riferimento a questa contestazione, o con sentenza di assoluzione, dal processo della Achille Lauro al più recente proscioglimento dei 40 presunti aderenti al GIA nel novembre 2000 a Bologna, o con una modifica dell'imputazione nell'art. 416 c.p. (associazione a delinquere), come nel caso degli algerini del FIS, presunti appartenenti al GIA, nel 1999 a Torino, e nel processo contro gli stessi tuttora in corso ed in via di definizione a Napoli.

Accanto all'uso strumentale e all'abuso che è sempre stato fatto dei reati associativi, ciò che più preoccupa è la definizione che oggi si vorrà dare del termine "terrorismo" che determina gravi conseguenze sul piano della repressione. In Italia è stata necessaria una legge di interpretazione autentica (la L. 304 del 1982) per definire la "finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico" come finalità di eversione dell'ordinamento costituzionale, inteso come insieme di quei principi, valori, forme di organizzazione dello stato sulla base della Carta costituzionale.

Ma a dover ragionare sul piano internazionale, il timore fondato è che il termine terrorismo, che non potrà più essere usato nella accezione propria del diritto interno,



LA CRIMINALIZZAZIONE
DI OGNI ANTAGONISMO
SOCIALE E POLITICO IN
QUALUNQUE FORMA ESSO
POSSA ARTICOLARSI

SI ATTACCA OGNI FORMA
DI SOLIDARIETÀ
INTERNAZIONALISTA

possa essere esteso a qualunque attività politica caratterizzata da violenza nei confronti di qualunque potere costituito, a prescindere dalla presenza anche di quei requisiti minimi di democraticità formale.

Un esempio: in questa nuova alleanza mondiale contro il terrorismo, in cui una serie di stati dittatoriali, autoritari e repressivi trovano la loro legittimazione, si potrebbero considerare - per ragioni di carattere strategico - una serie di partiti e organizzazioni che resistono e lottano contro tali regimi come associazioni terroristiche internazionali da perseguire in ogni angolo del mondo (si pensi ad esempio ai partiti kurdi, e in particolare al PKK che, già considerato associazione eversiva in Germania, ora potrebbe esserlo ovunque), e per i quali non sarebbe più invocabile il concetto di "guerra e lotta di liberazione".

Ma ancora, e soprattutto, le nuove norme incriminatrici rappresentano una vera e propria criminalizzazione di ogni antagonismo sociale e politico in qualunque forma esso possa articolarsi.

La finalità di terrorismo, infatti, si desume quasi sempre dalle modalità della condotta ed è ovviamente molto ampia: "*al fine di sovvertire o tentare di sovvertire le strutture politiche economiche o sociali del paese*" (dalla decisione quadro del Consiglio d'Europa), un fine insito in molte delle battaglie politiche del movimento antiglobalizzazione, pur non caratterizzate da metodi violenti o intimidatori. In tal senso, diventa un gioco da ragazzi, in tempi di crisi sociali, politiche ed economiche come questi che viviamo, e di conseguenti azioni di protesta, etichettare tutto come "terrorismo" in modo da isolare, frantumare e reprimere il vasto movimento di resistenza ed opposizione che si è imposto alla ribalta internazionale.

Anzi, le manifestazioni e i controvertici che si sono svolti in Europa negli ultimi mesi (da Goteborg a Genova, fino all'ultimo a Monaco) rientrano interamente nello schema del nuovo reato previsto dall'art. 270 bis c.p., diretto contro chiunque si propone il compimento di atti di violenza sulle cose ai danni di un'istituzione o organismo internazionale (G8, NATO, WTO, OCSE; etc.).

Deve far riflettere che questi enti sono elevati da queste norme a rango di organismi statali e, nella relazione introduttiva alla decisione quadro del Consiglio d'Europa, vengono posti sullo stesso piano tutti gli organismi internazionali senza distinzione di sorta, attribuendo legittimazione a quegli organismi sovranazionali che, rappresentando gli interessi di pochissimi stati che decidono per il futuro dell'intera umanità, sono totalmente privi di qualsiasi sia pur minima legittimità democratica.

Inoltre, il cosiddetto "finanziamento" delle presunte associazioni terroristiche viene introdotto come condotta penalmente rilevante anche per le associazioni terroristiche internazionali oltre che per le associazioni sovversive interne. Si tratta di un termine così vago da poter essere facilmente utilizzato per colpire addirittura le attività di autofinanziamento classico dei gruppi politici indipendenti (cene a sottoscrizione, concerti, etc.), nonché le attività di finanziamento in favore delle organizzazioni straniere che lottano per la libertà nei loro paesi (es. palestinesi, kurdi, colombiani, etc.).

Ancora, come già accennato, l'art. 270 ter che punisce l'assistenza ai membri delle associazioni previste dagli art. 270 e 270 bis, fuori dei casi di favoreggiamento o concorso nel reato, mira a colpire tutti coloro che di fatto non hanno commesso alcun reato ma che potrebbero essere definiti per così dire simpatizzanti di queste

L'ESTENSIONE DEI CASI
DI PERQUISIZIONI E
INTERCETTAZIONI
PREVENTIVE TELEFONICHE

presunte organizzazioni "politico-terroristiche", e che forniscono vitto, ospitalità, mezzi di trasporto e strumenti di comunicazione informatica ai partecipanti alle "associazioni terroristiche".

Per il resto, il decreto legge è in sintonia con quanto detto.

Quanto agli strumenti procedurali, è da segnalare l'estensione dei casi di perquisizioni e intercettazioni preventive telefoniche, ambientali e telematiche fino a 80 giorni, e altre misure di prevenzione, proprie della disciplina antimafia.

Ed è proprio in nome di tali nuove norme che sono state compiute e continuano con una frequenza quotidiana, le perquisizioni-rastrellamenti effettuati, per esempio, nella capitale dalle forze dell'ordine nelle abitazioni e nelle sedi di lavoro di cittadini cosiddetti extracomunitari in quanto "sospettati" di appartenenza e/o finanziamento di associazioni terroristiche internazionali.

Superfluo precisare, per quanto detto finora, che l'esito di tali operazioni di "pulizia etnica" è stato esclusivamente di espellere e rinchiudere nei centri di detenzione per immigrati qualche centinaio di "clandestini" senza mai trovare un solo indizio sull'esistenza di presunte "cellule terroristiche".

A tale proposito, grande preoccupazione causa, in particolare, la disposizione circa l'utilizzabilità degli esiti di tali attività di intercettazioni preventive: quali sarebbero i soli fini investigativi se poi di tali attività ne è esclusa la menzione negli atti di indagine?

Si tratta chiaramente di un allargamento dei poteri di sorveglianza e controllo che si estenderanno, come un Grande Fratello di Orwelliana memoria, su tutti coloro che, da singoli o in gruppi, vengono considerati non compatibili, e, quindi, potenzialmente pericolosi per il sistema.

L'AMPLIAMENTO DEI CASI
DI ATTIVITÀ SOTTO
COPERTURA

Infine, altra novità importante introdotta dalla legge antiterrorismo è costituita dall'ampliamento dei casi di attività sotto copertura in modo davvero sconcertante (è prevista per esempio l'attività di infiltrazione telematica), norma questa di particolare gravità se si pensa che difficilmente agenti delle forze dell'ordine italiane possano infiltrarsi con successo in gruppi islamici, mentre verrà utilizzata per le infiltrazioni sempre più incisive ed efficaci condotte all'interno dei movimenti sociali e delle strutture politiche.

Un'ultima considerazione: la decisione quadro del Consiglio d'Europa ha, inoltre, impartito "raccomandazioni" (ossia indicazioni immediatamente esecutive in tutti gli stati membri della UE) sulle limitazioni da introdurre nelle legislazioni nazionali in tema di asilo politico e immigrazione, riducendo ulteriormente e praticamente azzerando la possibilità, già molto ridotta in Italia, di ottenere il rifugio o l'asilo politico, o un qualsiasi titolo di soggiorno valido in quella che, già configuratasi come "fortezza Europa", tenta ogni giorno di più di rafforzare le sue mura.

Nella legge italiana, tuttavia, non si fa alcun accenno a tale questione, forse in attesa che venga varata - probabilmente entro la fine di marzo - la legge Bossi-Fini in tema di immigrazione che, prima ancora del Consiglio d'Europa, aveva proposto una disciplina in materia più repressiva, razzista e xenofoba, che impedisce, per esempio, addirittura la cosiddetta "coesione familiare", ossia la possibilità di far arrivare dal paese di origine la propria famiglia e ricostituire il nucleo familiare, diritto sancito da numerosissime convenzioni internazionali, ma, come abbiamo visto, dopo l'11 settembre anche i più elementari diritti umani vengono calpestati e cancellati in nome della "sicurezza e della lotta al terrorismo".

UN 270 NON SI NEGA A NESSUNO!

ARTICOLO
DELL'AVVOCATO MILANESE
GIUSEPPE PELAZZA
SUI REATI ASSOCIATIVI.

[TRATTO
DA ROSSO XXI N.19,
GIUGNO 2004]

Per affrontare l'argomento del delitto di "associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico" (art. 270 bis del codice penale), e del suo utilizzo, può essere interessante svolgere qualche riferimento storico.

Senza addentrarsi in una dettagliata ricostruzione del succedersi di svariate normative e del dibattito giurisprudenziale della fine del milleottocento (non ne sarei in grado), si può ricordare come i diversi governi della Destra e della Sinistra preferirono, per un certo tempo, condurre la lotta alle associazioni politiche "sovversive" al di fuori di qualsiasi controllo giurisdizionale, privilegiando i collaudati strumenti dei decreti di scioglimento, del domicilio coatto, dei divieti di dimostrazione e delle ammonizioni, avvalendosi, poi, del prevalere dell'orientamento giurisprudenziale che assimilò le associazioni internazionaliste alle associazioni a delinquere.

Significative, a questo proposito, sono, nella loro brutale connotazione di classe, le parole della Corte di Cassazione di Roma (sent. 16 Febbraio 1880, ric. Bensi):

"... l'unica questione che sorge è quella di vedere se un'associazione così detta internazionalista, avente capi e composta di gente appartenente alle infime classi sociali, organizzata a solo oggetto di attuare con atti esteriori di violenza le sue sovversive idee contro le persone e la proprietà, eccitando all'assassinio e allo spoglio degli abbienti, possa definirsi una innocua riunione di uomini intenti a discutere problemi sociali o invece debba reputarsi una vera associazione di malfattori ai termini dell'art. 426 e 429 del Codice Penale...E se un'associazione appellata internazionalista non segua con calma il suo preteso apostolato, ma con fatti di violenza eccita alla strage ed allo spoglio, non può darsi ad essa altra denominazione che quella di cui all'art. 426 del codice penale...Essa deve essere punita come reato di per sé stante in ogni governo, qualunque sia la forma, a ragione del pericolo sociale che emerge dal solo fatto della sua costituzione".

Peraltro il codice Zanardelli del 1889, nel prevedere, successivamente, la specifica ipotesi di "associazione a scopo sedizioso" (art. 251), stabiliva: per i partecipanti, una pena - da 6 a 18 mesi - che oggi appare, possiamo dire, invidiabile.

Lasciando da parte gli approfondimenti della questione se la produzione normativa del periodo fascista sia connotata - nel suo complesso - da discontinuità, rispetto al periodo precedente, ovvero ne rappresenti un coerente sviluppo, possiamo ricordare che il delitto di associazione sovversiva (l'ancora attualissimo art. 270 cod. pen.), introdotto con il Codice Rocco, e teso a colpire comunisti, socialisti, massimalisti ed anarchici, trovava il suo precedente immediato nell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 25 novembre 1926 n. 2008, sulla difesa dello Stato, che puniva la ricostruzione e la partecipazione alle associazioni e ai partiti disciolti a norma delle leggi precedenti.

Correttamente, pertanto, nel primo dopoguerra, alcune sentenze della Corte di Cassazione (ad esempio Cass. 22 marzo 1950, Mazzone) ritennero che l'art. 270 era stato abrogato dal Decreto luogotenenziale 27 febbraio 1944 n. 159 che, appunto, aveva statuito l'abrogazione di tutte le norme emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo. Ma tale atteggiamento mutò subito, e il delitto di associazione sovversiva, con le sue successive "filiazioni", è rimasto strumen-

IL DELITTO PREVISTO
DALL'ART. 270, NEL
CORSO DELLO SVILUPPO
DEL NOSTRO STATO
"DEMOCRATICO", NON
SOLO NON È STATO
ESPULSO
DALL'ORDINAMENTO, MA,
addirittura, SI È
RIVELATO INSUFFICIENTE

PEGGIO
DEI TRIBUNALI SPECIALI
DEL VENTENNIO.

to centrale della repressione, nonostante gli evidenti aspetti di incostituzionalità su cui si sono soffermati numerosi, autorevoli, studiosi.

Il delitto previsto dall'art. 270, nel corso dello sviluppo del nostro Stato "democratico", non solo, (come abbiamo visto) non è stato espulso dall'ordinamento, ma, addirittura, si è rivelato insufficiente rispetto ai bisogni repressivi degli anni '70 e '80. Contro le organizzazioni armate, ma anche contro ai movimenti di massa di quegli anni, l'autorità giudiziaria era infatti ricorsa allo strumento "principe" per la repressione di gruppi e movimenti, e cioè, il reato associativo.

Lo schema di questo reato, infatti, slegato dalla necessità di imputare la commissione di specifici fatti concreti, consente di incriminare per la semplice appartenenza ad un ambito politico.

Ma, poiché, soprattutto per i semplici partecipanti all'associazione, le pene previste dall'art. 270 erano ritenute troppo blande, la magistratura aveva ritenuto di dover e poter applicare l'imputazione prevista dall'art. 306 c.p., cioè la banda armata (pena prevista per i partecipi, da 3 a 9 anni). Contemporaneamente, le incriminazioni, "promuovevano" i partecipi ad organizzatori (pena da 5 a 15 anni), e coloro che semplicemente erano "contigui", cioè politicamente vicini, oppure disposti, al più, a fare qualche favore, a partecipi. Ed i giudici all'opera in quegli anni "dimenticarono" di porsi il problema della necessità della sussistenza di quegli elementi costitutivi del reato, che pure erano tassativamente ricompresi nella norma (esistenza di una vera e propria organizzazione militare, con struttura gerarchica, dotata di armi, finalizzata a commettere altri specifici delitti contro la personalità dello Stato), tanto che qualche studioso ha sottolineato come

"Troppo spesso, ahimè, le sentenze dei giudici penali degli anni di piombo hanno messo in evidenza una professionalità ancora minore di quella che fu propria dei giudici del Tribunale Speciale. In qualche caso poi, l'atteggiamento di quei giudici fu tale, da apparire oggi pericolosamente permissivo",

ricordando, fra l'altro e ad esempio, la sentenza 31 gennaio 1928 n. 4 del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, che aveva, assolvendo, così argomentato:

"Per banda armata, nel suo proprio, genuino e legale del vocabolo, si intende un corpo stabilmente organizzato per l'attacco e per la resistenza, un'associazione avente un valore militare, composta di persone armate pronte all'attacco e capace di sostenere l'urto di una forza organizzata dello Stato, un'organizzazione con legame permanente, gerarchico e disciplinare, in cui da un canto vi siano capi, duci, direttori e organizzatori, e dall'altro gregari, allo scopo di commettere uno dei delitti precisati dal codice penale"

(cfr. Paolo Petta, Spigolature da una giurisprudenza sempre attuale, in Critica del Diritto n. 33, giugno 1984).

E' certo che molti militanti dell'autonomia avrebbero dovuto, se possibile, preferire il giudizio dei Tribunali Speciali del ventennio!

Alla fine del 1979, per semplificare gli strumenti repressivi ed accentuarne la portata, venne introdotto, con il cosiddetto decreto Cossiga (poi convertito - con qualche modifica - nella legge 6.2.1980 n. 5) l'art. 270 bis, con questo letterale contenuto: *"Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni"*.

LA PREVISIONE
DELLA CONDOTTA
INCRIMINATA

Come si vede, non solo sono di gran lunga aumentate le pene rispetto al vecchio reato di associazione sovversiva, ma i minimi sono aumentati anche rispetto a quelli previsti per il più grave reato di banda armata.

La previsione della condotta incriminata, poi, in ulteriore e clamorosa violazione dell'art. 25 della Costituzione e del principio di legalità, è ancor più vaga delle precedenti: addirittura è prevista la punizione del semplice "proporsi" il compimento di atti di violenza. La punibilità, cioè, scivola ancor di più verso la prevenzione della pericolosità, e verso il riferimento al cosiddetto "tipo di autore", teorizzazione propria della cultura giuridica della Germania nazista (ti punisco non per quello che hai fatto, ma per quello che sei). D'altra parte tutto quanto il cosiddetto diritto dell'emergenza (che è, in realtà, diritto penale non dell'eccezione, ma della nuova regola che si viene stabilendo) è incentrato sull'identità del soggetto "trattato" nel procedimento penale: questo è il senso della legislazione premiale - sui pentiti e sui dissociati - e della legislazione e delle prassi carcerarie basate sulla differenziazione.

Ed è con questo 270 bis che lo Stato, all'epoca, si prepara a fronteggiare, e fronteggia, chi si ostina a non adeguarsi alla normalizzazione della seconda metà degli anni ottanta e degli anni novanta. Esemplare, in questo senso, è l'istruttoria veneziana del 1985 che vede decine di imputati di 270 bis patire molti mesi (fino ad un anno) di carcerazione preventiva perché, gli si contesta di aver promosso, nell'ambito dell'attività del Coordinamento dei Comitati contro la repressione e del Bollettino, campagne di solidarietà materiale morale nei confronti di detenuti "irriducibili"; gli si contesta che i predetti comitati sarebbero frequentati da imputati scarcerati doverosamente, ma non perché hanno fruito della legislazione premiale, bensì per scadenza dei termini; la loro pericolosità sociale, poi, deriverebbe dalla partecipazione a manifestazioni contro la NATO, contro la installazione dei missili nucleari, contro la presenza dei militari italiani in Libano, giacché tali iniziative politiche sarebbero in sintonia (oltre che con l'opinione di milioni di persone) anche con la linea delle Brigate Rosse!

Tutti questi imputati, anni dopo (nell'autunno 1991), saranno assolti dalla Corte di Assise addirittura nella fase degli atti preliminari, senza cioè dar corso al dibattimento, in quanto è del tutto evidente che il fatto non sussiste... Intanto però, la repressione "preventiva" aveva già fatto il suo corso.

CON LA RIPRESA DEI
MOVIMENTI L'UTILIZZO
DELL'ART. 270 BIS,
PERALTRO MAI CESSATO,
RIPRENDE VIGORE

Con la ripresa dei movimenti, alla fine degli anni novanta, inizio del duemila, l'utilizzo dell'art. 270 bis, peraltro mai cessato, riprende vigore, anche solo per consentire lo svolgersi di perquisizioni, e di acquisire, così, informazioni sui rapporti fra singoli, movimenti, ambiti organizzativi.

Ma, in questo modo, siamo giunti alla nuova fase della guerra globale contro il terrorismo.

Con il decreto legge 18 ottobre 2001 n. 374, poi convertito nella legge 15 dicembre 2001 n. 438, e del quale già ci siamo occupati anche in questa rivista, nell'ambito di un più generale discorso sulle leggi di guerra, l'art. 270 bis viene modificato: si introduce la figura del finanziatore, vengono ulteriormente aumentate le pene per i partecipi (dalla forbice 4-8 anni si passa a 5-10), viene introdotta la finalità di terrorismo internazionale (*"anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale"*), ed è prevista l'obbligatorietà della confisca *"delle cose che servono o furono destinate a commettere il*



L'OPERAZIONE DI
"VIOLENZA SEMANTICA"

reato...", così allineandosi alle norme internazionali ed europee che mirano a colpire i beni delle organizzazioni o dei singoli che sono ritenuti "terroristi".

Con questo accoppiamento fra "finalità di terrorismo" e "atti di violenza rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione ecc", il legislatore ha tentato di snaturare la comune definizione di terrorismo (volto a incutere timore nella collettività con azioni di violenza indiscriminata), cercando di rendere ad esso equiparabile qualunque tipo di violenza contro Stati esteri od organismi internazionali, e ciò anche se il senso delle parole non può essere, evidentemente, modificato con un atto di imperio legislativo, perché l'atto di violenza dovrà pur sempre avere natura terroristica, per quello che significa il termine.

Ma l'operazione di "violenza semantica" si muove anche in ambiti extranazionali: la Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea 13 giugno 2002 (2002/475/GAI), ad esempio, lega la definizione di atto terroristico alle finalità, oltre che di "intimidire gravemente la popolazione", anche di "costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto", o di "destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese (e sembra di rileggere, con linguaggio più moderno, parte del contenuto del vecchio art. 270 - associazione sovversiva ndr) o un'organizzazione internazionale"

E, oltre che a livello USA e di Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, è noto come anche a livello europeo sia costantemente aggiornato un elenco (le cosiddette Liste Nere), attraverso Posizioni Comuni e Decisioni del Consiglio dell'Unione Europea, di persone, gruppi o entità contro le quali debbono essere adottate, per "combattere il terrorismo", misure restrittive specifiche o di tipo economico (congelamento dei beni) o di tipo repressivo, nel senso di una cooperazione giudiziaria ancora più rafforzata.

Ma il punto sta proprio qua, che questo elenco (dove sappiamo sono state, e sono, inserite organizzazioni che lottano per la liberazione nazionale, che lottano contro regimi autoritari, che lottano contro il capitalismo, e così via) è formato dal Potere Esecutivo, senza alcuna possibilità di difesa da parte dei soggetti o delle organizzazioni direttamente interessate.

L'INSERIMENTO NELLA
LISTA EQUIVALE A
DEFINIRE TALI
ORGANIZZAZIONI COME
"TERRORISTE"

L'inserimento nella lista, tuttavia, equivale a definire tali organizzazioni come "terroriste". E la ricaduta di questo, seppur del tutto arbitrariamente, avviene sul piano militare e sul piano giudiziario. Sul piano militare viene, in sostanza e nei fatti, dato il via libera a un ulteriore inasprimento delle azioni belliche o, ad esempio, degli omicidi mirati (ricordiamo la concomitanza temporale fra notizia della volontà di Hamas nella lista e primo tentativo omicidiario nei confronti di Yassin). Sul piano giudiziario viene sollecitata l'incriminazione per "organizzazione terroristica", e cioè, in Italia, per 270bis. E questo è proprio quello che è successo nell'indagine perugina, che ha visto l'arresto di militanti del Campo Antimperialista, e che si è mossa sulla base della definizione del DHKP-C (come noto inserito nella lista) come associazione "con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, in Turchia e altrove".

E siamo, davvero, alla rottura dell'abituale schema della separazione dei poteri (fra l'altro in tempi in cui proprio i magistrati scendono in sciopero pretendendo di difendere la loro autonomia...). Ma, non solo: si realizza la cooperazione giudiziaria rafforzata con uno stato Extra - CEE, la Turchia, sul cui carattere violentemente antidemocratico e brutalmente repressivo sarebbe necessario scrivere pagine e pagine.



UN ASSAI PESANTE
AVVERTIMENTO A TUTTI
COLORO CHE SI
MUOVONO NELL'AMBITO
DELLA SOLIDARIETÀ
INTERNAZIONALE

E, invece, nell'ordinanza del Gip italiano sono ripetutamente citati, come fonte di prova, i rapporti della polizia turca, che svolge, evidentemente, le sue indagini come tutti possiamo immaginare.

Ma, quel che più conta, si ritiene sussistente il fatto di cui all'art. 270 bis anche nel caso della lotta armata per abbattere un regime di moderno fascismo e per cercare di costruire uno Stato socialista. La nozione di terrorismo è dunque completamente scardinata, e l'arresto di tre italiani (cui si addebitano comportamenti che nulla hanno a che fare con l'organizzazione in questione, e che attengono, invece, alla solidarietà internazionale verso un esule politico) proprio con la incredibile accusa di far parte dell'organizzazione turca, costituisce un assai pesante avvertimento a tutti coloro che si muovono nell'ambito, appunto, della solidarietà internazionale.

In realtà, in una situazione di guerra estesa e diffusa, che prescinde anche dall'esistenza di confini statuali, l'utilizzo dell'art. 270 bis appare mirato a colpire chi non si ha il coraggio di definire nemico, poiché la guerra che pure c'è, per i nostri governanti (e per il loro ceto politico nel suo complesso) deve essere negata.

E', infatti, di questi giorni la notizia degli arresti in Toscana, per 270 bis, di alcune persone di religione musulmana che, secondo l'accusa, avrebbero voluto recarsi in Iraq per combattere contro gli occupanti.

Sono le note "torsioni" del diritto: si fa finta che la guerra illegittima (che si connota - come peraltro le precedenti - come clamorosa rottura della legge fondamentale dello Stato) non esista, e, a chi non si vuole definire nemico in questa guerra che non si vuole ammettere esista, si imputa l'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale.

Come linea di tendenza, insomma, si può intravedere, nell'art. 270 bis c.p., il potenziale strumento per gestire il nemico e chi ad esso è vicino.

Lo sviluppo di questa inesauribile norma (dal 270 al 270 bis, e poi al 270 bis "allargato") che -paradossalmente - era stata ritenuta "morta" nell'immediato dopoguerra, la porta dunque ad allargare il suo ruolo: non più soltanto strumento di repressione contro il "nemico" interno (i comunisti e gli anarchici prima, i sovversivi/eversori, tout court, poi), ma anche contro il nemico esterno, contro il nemico dell'Occidente Capitalista, contro il terrorista internazionale, giacché, ormai, tutto ciò che combatte contro l'imperialismo, i padroni del mondo (e delle parole), lo vogliono chiamare terrorismo.

Ma anche le parole sapranno ribellarsi.

INFORMAZIONE E PROPAGANDA

In questa sezione trovate un volantino e una locandina standard per convocare iniziative locali sulla Campagna, aggiungendo solo data, ora, luogo, firma, ecc.

Trovate un comunicato stampa standard, da inviare, eventualmente cambiando la firma, ai mezzi di info, o da usare anch'esso per convocare un'iniziativa.

Trovate un appello/manifesto su cui chiedere l'adesione di situazioni e soggetti significativi, coinvolgendoli nella Campagna e ampliando l'attenzione.

Trovate un modulo raccolta mails per chi vuole essere informato sugli sviluppi della Campagna, da usare in iniziative e banchetti informativi, [gli indirizzi sono poi da inviare anche a: reati_associativi-owner@inventati.org, così vengono inseriti nella mailing list nazionale].

Trovate il modulo per contribuire alla mappatura delle inchieste, con relative istruzioni.

Infine trovate un foglio con il logo della Campagna, per fare altri volantini e locandine varie.

Tutti questi materiali vanno estrapolati dal kit e fotocopiati leggermente ingranditi.

Ricordiamo che molti di questi materiali sono disponibili in forma digitale sul sito, all'indirizzo:

http://www.inventati.org/reati_associativi

SVILUPPIAMO LA CAMPAGNA NAZIONALE CONTRO IL 270, ARTICOLO DEL CODICE FASCISTA "ROCCO", E I REATI ASSOCIATIVI

In campo nazionale ed internazionale, la "lotta al terrorismo" è diventata ormai il cavallo di battaglia dell'imperialismo per ostacolare la lotta di classe e il suo sviluppo; una politica, conseguente alla crisi generale del sistema capitalista, che costringe tutto il mondo a schierarsi o dalla parte dei popoli oppressi e delle classi sfruttate o dalla parte di chi opprime, sfrutta, massacra, distrugge, immiserisce.

In ogni paese la borghesia imperialista detiene, attraverso lo Stato, il potere ed esercita la violenza di classe per mantenere inalterato il proprio ruolo di classe dominante. La repressione rappresenta, quindi, lo strumento principe dell'azione dello Stato per contrastare la lotta di classe. Tra i molteplici mezzi che esso utilizza, quello legislativo ha oggi un ruolo centrale.

In Italia dall'art. **270 C.P.**, caposaldo del Codice fascista "Rocco" in vigore dal 1° luglio 1931 punente le *Associazioni sovversive*, si è giunti nel 1980 al **270 bis** (*associazione sovversiva con finalità di terrorismo*) e nell'ottobre 2001 al **nuovo 270 bis** (*associazione sovversiva con finalità di terrorismo anche internazionale*), e al **270 ter** (*fornitura di vitto, alloggio, mezzi di trasporto e comunicazione a chi partecipa ad associazioni sovversive*).

Per rompere il meccanismo repressivo che negli ultimi anni si sta sempre più inasprendo nei confronti dei/lle militanti e dei/lle lavoratori/trici, e per dare una risposta più concreta ed unitaria possibile di quanto fatto fino ad oggi, dall'incontro fra compagni/e di diverse città è nato il *Comitato per promuovere una Campagna Nazionale contro il 270 e i reati associativi*. Si è così avviato un lavoro organizzato e coordinato di controinformazione ed iniziative in varie città, per costituire comitati cittadini o territoriali, che si incontreranno e riuniranno per tutta la durata della Campagna nel Coordinamento nazionale.

Aspetto fondamentale ed imprescindibile, al fine di evitare i soliti problemi che fino ad oggi hanno creato non pochi problemi a mobilitarsi unitariamente sulla questione della repressione a livello nazionale, è la partecipazione e l'impegno dei/lle singoli/e compagni/e al di là delle strutture organizzate.

Per far sì che in seguito all'Assemblea Nazionale anche sul nostro territorio si possa avviare questa importante esperienza partecipiamo all'incontro che si terrà:



art. 270 del Codice fascista "Rocco" e reati associativi

- > In Italia, come nel resto d'Europa, l'uso massiccio dei reati associativi colpisce chi critica e chi si oppone allo stato di cose presenti.
- > L'impegno sociale e politico di migliaia di uomini e donne viene attaccato e denigrato, agitando lo spauracchio della "lotta al terrorismo".
- > Vogliono isolare, dividere, reprimere, ostacolare ogni forma di solidarietà; vogliono annientare ogni esperienza di opposizione e di lotta.

Costruiamo una campagna di denuncia e di mobilitazione
contro l'articolo 270 del Codice Penale e gli altri reati associativi.



COMUNICATO STAMPA

A TUTTI GLI ORGANI DI INFORMAZIONE
CON RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE

NO ALL'ARTICOLO 270 DEL CODICE PENALE E AI REATI ASSOCIATIVI

Si è costituito in Italia un Comitato Nazionale Promotore per una "Campagna Contro l'Articolo 270 e i Reati Associativi",

Il **270** del Codice Penale (*Associazioni sovversive*) è stato, dal 1931, un caposaldo del codice fascista "Rocco".

Questo articolo si è sviluppato e moltiplicato nel corso degli anni, con la promulgazione nel 1980 dell'articolo 270 bis e recentemente con la sua modifica e l'aggiunta dell'articolo 270 ter.

Questi articoli sono stati lo strumento principe utilizzato in questi anni contro ogni struttura del movimento di classe, e sono stati intensamente ed estesamente utilizzati per *giustificare* ogni azione repressiva, sia dal punto di vista mediatico che da quello sociale; L'uso che ne viene fatto è decisamente politico, degna eredità del regime fascista.

Il Comitato Promotore si pone l'obiettivo di **rompere questo meccanismo** promuovendo e organizzando la Campagna di denuncia e di mobilitazione contro il 270 e tutti i reati associativi.

Una campagna unitaria e nazionale, con l'obiettivo di una effettiva sensibilizzazione sulla questione, che porti a rompere quel meccanismo di isolamento di chi è colpito dai reati associativi - primo obiettivo dell'azione repressiva - incentivando invece una rete di solidarietà e sostegno.

Fra le numerose attività avviate dal Comitato Promotore si lavora alla pubblicazione di un manuale di autodifesa legale, a una mappatura delle inchieste per reati associativi, alla pubblicazione di numerosi materiali divulgativi.

Per lo sviluppo della Campagna si propone la costituzione di comitati cittadini o di zona contro il 270 e i reati associativi.

Comitati che promuoveranno iniziative locali della Campagna, e che si coordineranno fra loro a livello nazionale, con la prospettiva della costruzione di un Coordinamento Nazionale dei Comitati Locali.

In molte città si stanno costituendo i comitati locali, aperti a tutte le soggettività che condividano gli obiettivi della Campagna.

Per informazioni sulla Campagna, richiesta materiali, e contatti:

reati_associativi-owner@inventati.org

www.inventati.org/reati_associativi



**Il Comitato Promotore della
Campagna Contro l'Articolo 270 e i Reati Associativi**



REATI ASSOCIATIVI: UN'EREDITA' DEL FASCISMO!

A 60 anni dalla vittoriosa conclusione della Lotta di Liberazione dal nazi-fascismo vogliamo denunciare come nell'attuale ordinamento giudiziario siano ancora presenti e pienamente utilizzati articoli del Codice Penale di chiara impronta fascista.

Ci riferiamo principalmente ai cosiddetti "reati associativi", il cui capostipite per eccellenza è il famigerato articolo **270** (*Associazione sovversiva*) introdotto col Codice Rocco in vigore dal 1° luglio 1931, in pieno ventennio fascista.

Questo articolo, di evidente natura politica e utilizzato dal regime per combattere l'opposizione coerente dei comunisti, degli anarchici e dei massimalisti (socialisti non riformisti), lungi dall'essere abolito dopo la caduta del fascismo è stato invece mantenuto e successivamente elaborato (270 bis e ter), conservando del tutto inalterata, e anzi sviluppando, la sua nefasta ed arbitraria potenzialità.

L'"*Achtung banditen!*" di allora si è trasformato oggi nella "*lotta al terrorismo*".

Oggi, proprio come allora, questi slogans propagandistici vengono usati dai potenti per nascondere e giustificare le peggiori nefandezze, dalle guerre di occupazione alle torture, dalle discriminazioni razziali all'odio etnico, dal privilegio per pochi alla pauperizzazione di milioni di uomini e donne in tutto il mondo.

E oggi, come allora, anche grazie all'uso massiccio dei reati associativi e dei reati con "finalità eversiva", vengono attaccate e colpite, in Italia come in Europa, tutte le forme di dissenso e opposizione che, attraverso lo sviluppo di una critica radicale all'attuale sistema, si sforzano di intervenire e di essere presenti nei territori, nelle scuole, nei posti di lavoro.

Oggi, come allora, sono gli attivisti sindacali, gli antifascisti, i comunisti, gli anarchici ad essere attaccati.

A 60 anni dalla Liberazione vogliamo non solo ricordare quella eroica lotta popolare contro il nazi-fascismo, ma anche richiamare l'attenzione sulla necessità di mantenere vivi oggi i valori di libertà e di giustizia che quella lotta ci ha tramandato.

Non avrete la pace finché non ci sarà giustizia!



MAPPATURA DELLE INCHIESTE

Quella che segue è una scheda finalizzata alla raccolta omogenea di dati sulle inchieste per reati associativi aperte in questi ultimi dieci anni in Italia.

L'obiettivo è di riuscire a tracciare una "mappatura" più precisa possibile dell'utilizzo di questo tipo di inchieste sull'intero territorio nazionale.

Una delle premesse che ci ha spinto ad iniziare questo lavoro è che, contrariamente a quanto alcuni pensano, noi riteniamo che questo tipo di inchieste, dalla fine dei cosiddetti "anni di piombo", non solo non siano diminuite, ma al contrario, oltre ad essersi nuovamente diffuse, si siano anche sostanzialmente modificate, sia per finalità che per estensione territoriale.

Non più poche grandi inchieste nazionali, centralizzate nelle principali città, ed aventi come oggetto le principali organizzazioni rivoluzionarie (per lo più combattenti o clandestine) ma tante piccole inchieste, spesso formalmente scollegate tra loro, e rivolte a quanto si esprime nei diversi territori in termini di critica sociale e politica al sistema.

Un capillare lavoro di scandaglio, dalle aree del sindacalismo di base alle comunità islamiche, finalizzato oltre che alla conoscenza, anche ad un preciso lavoro di criminalizzazione e di isolamento. Una "guerra preventiva" che vede impegnata in toto gli apparati giudiziari e le forze di polizia, su una premessa tutta politica che, come dimostra il trambusto alzatosi per la recente sentenza contro dei "militanti islamici" di Milano, non lascia spazio ad alcuna "dialettica" democratica né tantomeno garantista.

Una "guerra preventiva" che ha l'obiettivo di depotenziare ogni forma di radicalità, innestando coercitivamente all'interno di ogni istanza del movimento di classe (dal mondo del lavoro, alle tante esperienze della solidarietà sociale, ai movimenti contro la guerra) il germe del sospetto e della diffidenza, della continua divisione tra "buoni e cattivi" secondo paradigmi morali e moralistici tutti borghesi.

Per questo riteniamo utile sostenere questo convincimento politico anche con un lavoro "scientifico" di mappatura e di raccolta di informazioni.

Il frutto di questo lavoro dovrà essere una pubblicazione; uno strumento, quindi, da mettere a disposizione di quanti oggi vogliono ancora lavorare per contrastare l'asservimento politico e ideologico imperante e sviluppare esperienze e percorsi basati non sulla logica del profitto e dello sfruttamento ma su un valore ben preciso ed antagonista: la solidarietà di classe.

Il Comitato Promotore della "Campagna contro il 270 e tutti i Reati Associativi"

Alcune istruzioni per l'uso della SCHEDA

- 1) La scheda può essere scaricata da chiunque vuole contribuire alla "mappatura" delle inchieste.
- 2) Per evitare inutili sovrapposizioni, chi scarica la scheda è invitato a comunicarlo via mail all'indirizzo: reati_associativi-owner@inventati.org specificando in che città vuole iniziare la mappatura.
- 3) Le schede vanno compilate con la massima precisione e nel modo più completo possibile.
- 4) Le schede compilate vanno consegnate entro il 15 maggio 2005.
- 5) Per consegnare le schede compilate, se non si hanno contatti diretti con qualche Compagno o Compagna del Comitato Promotore, scrivere alla mail: reati_associativi-owner@inventati.org ed attendere indicazioni. **NON INVIARE LE SCHEDE (O I DATI) PER POSTA ELETTRONICA.**



COMPILATO DA^[1]**AVVOCATO** (NOME): **IMPUTATO** (NOME): tel.**ANAGRAFICA****TRIBUNALE PROCEDENTE** (SEDE):**R.G.N.R.** del procedimento: **ANNO****MAGISTRATO PROCEDENTE**^[2]:**REATO CONTESTATO** (tipo di associazione - art.):

(denominazione):

N° DI INDAGATI: **N° DI PERSONE COINVOLTE**^[3]:**FORZA DI POLIZIA IMPEGNATA**:**ATTI DI INDAGINE**Misure cautelari personali: SI NO N° ANNO

tipologia:

luogo di esecuzione:

Misure cautelari reali: SI NO N° ANNO

tipologia:

N° Perquisizioni operate: N° Sequestri operati:

Tipologia del materiale sequestrato

.....

località di esecuzione:

.....

Intercettazioni: SI NO N° ANNO

tipologia:

N° luoghi intercettati: N° utenze intercettate:

località di esecuzione:

.....

Consulenze tecniche: SI NO N° ANNO

tipologia:

Altro:

.....

.....

^[1] Questo dato non verrà pubblicato. Serve unicamente per avere un referente nel caso siano necessari chiarimenti sui contenuti della scheda.^[2] Si intende il PM che ha iniziato l'inchiesta.^[3] Sono tanti, purtroppo, i modi in cui qualcuno può essere coinvolto... Abbiamo deciso qui di limitarci ad indicare il numero di persone che hanno subito perquisizioni. Altri eventuali coinvolgimenti che si ritiene debbano essere segnalati possono essere indicati nella voce "Altro", a fine scheda.

RIESAME AL TRIBUNALE DELLA LIBERTA'

SI NO

Su misure personali: N°: ANNO

Esito:

.....

Su misure reali: N°: ANNO

Esito:

.....

ESITO DELL'INDAGINE

Archiviazione: N°: ANNO

A Giudizio: N°: ANNO

Imputazione:

.....

ESITO GIUDIZIO

a) Assoluzione: N°: ANNO

b) Condanna: N°: ANNO

Reato ascritto:

IMPUGNAZIONI

a) Appello: N°: ANNO

Esito:

.....

b) Cassazione: N°: ANNO

Esito:

.....

ALTRO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

